

N. 49/2023 r.g.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Lorena Casiraghi	Presidente
Dott. Francesca Iaquina	Giudice
Dott. Veronica Zanin	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso da:

**RONNI ANTONIO** (C.F.: RNNNTN77H02F839T)

Rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Fronte, presso il cui studio in Trezzo Sull'Adda (MI) sono è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

\*\*\*

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co. 2. e 3, C.C.I.I., avendo il ricorrente la propria residenza in Novara, comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario;

premesso che, come il Tribunale ha già avuto modo di affermare concordemente con la giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022) dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, deve escludersi la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio con soggetti diversi dai debitori ricorrenti, atteso che il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;

rilevato che:

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019;
- il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019);

- non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.;
- il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; ritenuto che: - la domanda proposta soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;
- sussistono, dunque, i presupposti previsti per procedere all'apertura della liquidazione controllata ai sensi e per gli effetti dell'art. 270 c.c.i.i.;

considerato che:

- la liquidazione controllata, assimilabile alla liquidazione giudiziale, prescinde da qualsivoglia proposta o programma liquidatorio indicato dal sovraindebitato;
- a differenza di quanto accade per l'accordo e per il piano, che il debitore "può proporre", la liquidazione attiene a tutti i suoi beni e può essere unicamente richiesta dal debitore (art. 14 ter c.1 l. 3/2012);
- conseguentemente, l'accoglimento del ricorso comporta la necessità che tutti i beni nella disponibilità del debitore vengano consegnati al liquidatore, detratto quanto non compreso nella liquidazione a norma dell'art. 268, quarto comma, c.c.i.i.;
- parte ricorrente ha chiesto che, in applicazione della predetta norma, vengano esclusi dalla liquidazione: a) l'assegno unico universale, i Bonus nido e gli altri aiuti statali che dovessero essere percepiti; b) l'importo di euro 2.421,87, mensilmente necessario per il mantenimento proprio e del nucleo familiare;

ritenuto che:

- con riferimento alle poste sub. a), si rende necessario, per il liquidatore valutare caso per caso la natura dell'importo statale corrisposto e la sussistenza di disposizioni volte a sancire l'impignorabilità del bonus ai sensi della lett. d) (tenuto, conto, tuttavia, dell'assegno nel DL 230/2021 di una norma analoga all'art. 22 DPR 797/1955, cosicché il Tribunale non può, in via generale, disporre sul punto);
- possa escludersi dalla liquidazione l'automobile in uso al ricorrente, la stessa, in considerazione del valore irrisorio della quota in comproprietà e della strumentalità alla produzione del reddito messo a disposizione dei creditori, nonché tenuto conto delle necessità di gestione i tre figli minori
- il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare può essere fissato in complessivi euro 2.400,00 netti mensili (incluse le somme per il canone di locazione e per le spese comuni) oltre al bonus nido (escluso dalla determinazione del predetto limite) mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
- si rende necessario stabilire quale sia il limite temporale della liquidazione, stante l'omessa riproduzione nel C.C.I.I. di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies della legge n. 3/2012;
- al riguardo occorre considerare che la durata di una procedura liquidatoria dipende dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, sicché essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti);

- anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/2012;
- l'art. 282 commi 5 e 6 ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
- in relazione alla liquidazione giudiziale l'art. 281, co. 1 e 2, del Codice stabilisce, infatti, che il Tribunale, su istanza del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione, e ciò anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, la quale comunque proseguirà (v. art. 282, co. 5 e 6);
- la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio;
- la prosecuzione dell'attività liquidatoria nella procedura controllata, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
- l'interpretazione del dettato normativo (art. 282, co. 5 e 6) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione deve, però, essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva;
- l'art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019 stabilisce che "gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione";
- tale disposizione prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di disporre la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;
- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento (in termini Trib. Verona 20 settembre 2022; Trib. Bologna 27.09.2022; Trib. Novara, 5.06.2023);
- dalle considerazioni innanzi svolte deriva che l'apprensione delle quote di reddito della ricorrente, nei termini sopra stabiliti, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;
- deve escludersi l'opponibilità della cessione del quinto e del pignoramento alla procedura di liquidazione del patrimonio atteso che: a) le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali, sicché – in presenza di lacune di disciplina – appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie; b) la Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall'art 42 LF (oggi art. 142 c.c.i.i.), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, ha più volte sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell'attivo

fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura; c) il medesimo principio deve ritenersi applicabile anche alla procedura di liquidazione controllata considerato che la liquidazione comporta effetti equiparati all'atto di pignoramento determinando un effetto segregativo di tutto il patrimonio, con vincolo alla soddisfazione dei suoi creditori;

- ex art. 270, co. 2, lett. b) del d. lgs n. 14/2019 deve essere nominato liquidatore l'O.C.C. di cui all'art. 260 CC.II;
- ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**P.Q.M.**

visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019:

- a) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di Ronni Antonio, nato a Napoli il 02/06/1977, residente a Novara, Via Papa Sarto n. 16/C, C.F. RNNNTN77H02F839T;
- b) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Veronica Zanin e liquidatore l'O.C.C., dott. Riccardo Godio;
- c) ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
- d) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- e) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con eccezione dell'automobile in comproprietà in uso al ricorrente;
- f) ORDINA la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori; FISSA ex art. 268, co. 4, C.C.I. il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare in complessivi euro 2.400,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
- g) DISPONE l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;
- h) DISPONE che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co, 4, C.C.I.I.;
- i) MANDA alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 3/8/2023.

Il Presidente

*Dott.ssa Lorena Casiraghi*

Il Giudice Relatore

*Dott.ssa Veronica Zanin*